



CITTA DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 10 Reg.

Oggetto: **Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili**

Data 31.03.99

L'anno **MILLENOVECENTONOVANTANOVE** il giorno **TRENTUNO** mese di **MARZO** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, il Commissario Prefettizio Dott.ssa Eufemia TARSIA, con l'assistenza del Vice Segretario Dr. Giuseppe SABATINO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(in materia di competenza di Consiglio Comunale)

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. **Segreteria** avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili"**;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, del responsabile di ragioneria e del Segretario Comunale;

D E L I B E R A

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Ufficio **Segreteria** avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili"**.
- 2) **ALLEGARE** la proposta di cui trattasi alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) **TRASMETTE** copia della presente:
 - a) all'ufficio proponente per i provvedimenti di competenza;
 - b) alla Prefettura di Cosenza ai sensi dell'art. 15 D.L. n.15/91 convertito dalla L. 12.7.91, n.203;
 - c) al Co.Re.Co. sezione di Cosenza per il preventivo controllo di legittimità ai sensi della Legge n. 127/1997 art. 17 comma 33;
- 4) **RENDERE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 47 comma 3 L.142/90.

RIPUBBLICAZIONE DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato dal Commissario Prefettizio nella seduta del 31.03.1999 con atto n. 10 che è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune il giorno 31.03.1999 al n. 3500 festivo senza opposizioni.

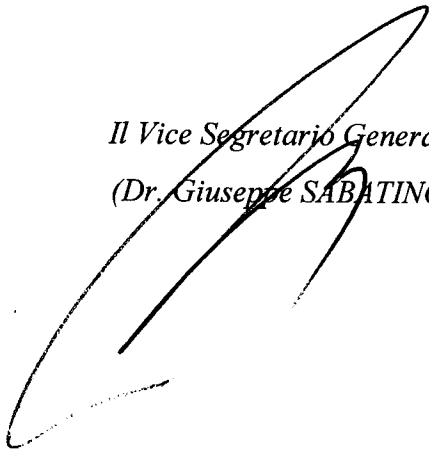
Approvato successivamente dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 09.04.1999 con decisione n. 738.

Ripubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/04/1999 al n.256 ai sensi dell'art.62 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Lì 17/04/1999



*Il Vice Segretario Generale
(Dr. Giuseppe SABATINO)*





COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili....

UFFICIO PROPONENTE :		
Dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrative previste dalla vigente legislazione, ed attesa la necessità		
Si propone l'adozione della suesposta delibera.		
Data		Il Responsabile
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Ai sensi dell'art.53 L. 8 Giugno 1990	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data Il Responsabile	
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Ai sensi dell'art.53 L.8 Giugno 1990	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data Il Responsabile	
Cap..... ☐ Competenza ☐ Residui..... Il sottoscritto responsabile del servizio finanziari, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". A T T E S T A come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di L.....		-somma stanziata..... -variaz.in aumento..... -variaz.in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE Ai sensi dell'art.53 L. 8 Giugno 1990	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: Favorevole Data Il Segretario Generale	
data della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
31/3/1991		

N. 10

[Handwritten signature]



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

Premesso:

che è necessario approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

che ai sensi della legge n.127/97 e successive modificazione ed integrazione l'atto in oggetto non è soggetto al controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO.;

che il peso sempre più ampio dell'imposta sulle entrate del Comune impone una disciplina puntuale della stessa in maniera da poter prevedere le varie fattispecie all'interno di un quadro generale di riferimento;

che il potere di regolamentazione che si attua permetterà poi una gestione puntuale e l'emanazione di atti di gestione da parte dall'apparato esecutivo;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

-di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili secondo lo schema allegato.

2.5

RIPUBBLICAZIONE DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato dal Commissario Prefettizio nella seduta del 31.03.1999 con atto n. 10 che è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune il giorno 31.03.1999 al n. ~~206~~ festivo senza opposizioni.

Approvato successivamente dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 09.04.1999 con decisione n. 738.

Ripubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/04/1999 al n. 256 ai sensi dell'art. 62 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Li 17/04/1999

Il Vice Segretario Generale
(Dr. Giuseppe SABATINO)

CITTA' DI AMANTEA
(Cosenza)
Il presente atto è stato affisso all'Albo
Pretorio
dal 17.4.99 al 02.5.99
n. 18.5.99
L'Incaricato



CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

IMPOSTA

COMUNALE

IMMOBILI

REGOLAMENTO



C I T T À D I A M A N T E A

(*Prov. di Cosenza*)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

S O M M A R I O

- ART. 1 - *Aree possedute da coltivatori diretti*
- ART. 2 - *Valore delle aree fabbricabili*
- ART. 3 - *Diversificazione delle aliquote*
- ART. 4 - *Particolare disciplina dell'abitazione principale*
- ART. 5 - *Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali*
- ART. 6 - *Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati*
- ART. 7 - *Versamenti*
- ART. 8 - *Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili*
- ART. 9 - *Dichiarazioni*
- ART. 10 - *Accertamenti*
- ART. 11 - *Attività di controllo*
- ART. 12 - *Sanzioni*
- ART. 13 - *Indennità di espropriazione*



Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

Articolo 1

Aree possedute da coltivatori diretti

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che svolgono tale attività ai sensi degli artt. 2083 e 2135 del Codice Civile
Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al **70%** del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Articolo 2

Valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta comunale può determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree; in questo caso è precluso al comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.



C I T T À D I A M A N T E A

(*Prov. di Cosenza*)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

Articolo 3

Diversificazione delle aliquote

1. L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:
 - a) immobili diversi dalle abitazioni;
 - b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
 - c) alloggi non locati;
 - d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
 - e) per le abitazioni principali;
 - f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.
2. L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
3. L'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Articolo 4

Particolare disciplina dell'abitazione principale

1. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:
 - a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;



C I T T À D I A M A N T E A

(*Prov. di Cosenza*)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

- b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il **quarto grado** e da questi utilizzata come abitazione principale;
- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 5

Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali

1. Oltre i casi previsti dalla legge l'esenzione si applica anche:
 - a) per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali;
 - b) per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 6

Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
 - a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
 - c) della copertura;
 - d) delle scale;



C I T T À D I A M A N T E A

(Prov. di Cosenza)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

Articolo 7

Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.
3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta:
 - a) mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;
 - b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune;
 - c) mediante versamento diretto in Tesoreria comunale;
 - d) per il tramite del servizio bancario.

Articolo 8

Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di **quattro anni** dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i dieci anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
 - a) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
 - b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
 - c) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività;



C I T T À D I A M A N T E A

(*Prov. di Cosenza*)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

Articolo 9

Dichiarazioni

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e/o della denuncia di variazione, di cui al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso.
2. I soggetti passivi devono comunicare, su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine di **presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio** ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Articolo 10

Accertamenti

1. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati sono eliminate.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta il comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza **entro il termine non superiore al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.**
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 11

Attività di controllo

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta comunale con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile.
2. L'attività di controllo può essere effettuata:



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

- a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo dell'1% ad un massimo del 2% del maggior gettito accertato. La giunta, in sede di approvazione del progetto fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;
 - b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso può essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante da un minimo dello 0,5% ad un massimo dell'1% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.
3. La Giunta comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 12

Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni legislative, per la omessa, infedele o tardiva presentazione della comunicazione di cui al comma 2, dell'articolo 9, per ogni unità immobiliare, si applica una sanzione amministrativa pari a **lire 600.000**

Articolo 13

Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.



C I T T À D I A M A N T E A

(Prov. di Cosenza)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

INDICE

Articolo 1	3
Aree possedute da coltivatori diretti	3
Articolo 2	3
Valore delle aree fabbricabili	3
Articolo 3	4
Diversificazione delle aliquote	4
Articolo 4	4
Particolare disciplina dell'abitazione principale	4
Articolo 5	5
Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali	5
Articolo 6	5
Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati	5
Articolo 7	6
Versamenti	6
Articolo 8	6
Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili	6
Articolo 9	7
Dichiarazioni	7
Articolo 10	7
Accertamenti	7
Articolo 11	7
Attività di controllo	7
Articolo 12	8
Sanzioni	8
Articolo 13	8
Indennità di espropriazione	8

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**Il Vice Segretario
(Giuseppe SABATINO)**

**Il Commissario Prefettizio
(Dott.ssa Eufemia TARSIA)**

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- **VISTI** gli atti d'Ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal **31.03.99** e registrata sul Reg. Pub. Con n. **206** Come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge 8 giugno 1990, n.142;
- è stata trasmessa al Co.Re.Co. Sezione di Cosenza in data **31.03.99** con **Prot. n. 3500** , ai sensi dell'art. 17 comma 33 della legge n. 127/1997.

**IL VICE SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe SABATINO)**

N. 738
il comitato nella seduta del 09.04.99
sentito il relatore
NON RILEVA VIZI